

La nuova frontiera dell'informazione: giornalismo *online* e protezione dei dati personali

di Federica Danini

Title: The new frontier of information: online journalism and data protection

Keywords: Data protection; Freedom of speech; Directive 95/46/CE.

1. – Con la sentenza del 14 febbraio 2019 – oggetto del presente commento – la Corte di Giustizia è tornata ad affrontare la questione relativa al trattamento dei dati personali a scopi giornalistici, confermando l'orientamento già ampiamente espresso in tema di bilanciamento tra tutela della *privacy* e libertà di informazione, quale specifica declinazione della libertà di espressione.

In particolare, quindi, la presente pronuncia interviene in merito all'interpretazione della direttiva 95/46/CE nella parte in cui, all'articolo 9, riserva agli Stati membri la competenza di prevedere deroghe ed esenzioni alle disposizioni dei capi IV e VI della medesima, *“qualora si rivelino necessarie per conciliare il diritto alla vita privata con le norme sulla libertà di espressione”*.

2. – Più specificamente, le questioni pregiudiziali formulate dal giudice del rinvio trovano la propria naturale collocazione nello sforzo perpetrato dai legislatori e dalle Corti – nazionali e sovranazionali – teso a garantire una pacifica coesistenza tra tutela del dato personale, da una parte, e libertà di informazione, dall'altra.

L'esercizio della libertà di informazione implica, del resto, in modo imprescindibile, la diffusione di fatti (*“le opinioni si formano sui fatti e non potrebbe esservi circolazione delle idee se non vi fosse del pari circolazione delle notizie”*, V. Crisafulli, *Problematica della “libertà di informazione”*, in *Il politico*, 2, 1969, 287), consistenti per ovvia logicità in informazioni (e quindi dati personali) relative a determinati soggetti e di cui il messaggio giornalistico si propone di dare notizia, effettuandone in realtà un trattamento ai sensi della normativa *privacy*. È la stessa natura di tale libertà a porre quindi apparenti profili di incongruenza ed antitesi con il diritto alla protezione dei dati personali, tipicamente connotato dal diritto di autoescludersi dallo stesso flusso informativo, pur mantenendo un adeguato controllo sul trattamento dei propri dati; declinazioni che, peraltro, debbono poter godere di un effettivo sistema di tutele, anche in ragione della stessa natura del dato personale, comunemente inteso quale ogni qualsivoglia informazione che renda un soggetto identificato o identificabile, e perciò potenzialmente afferente a plurime libertà fondamentali, prima fra tutte la dignità umana.

La continua dialettica tra i due valori in gioco emerge in modo ancora più netto se si riflette, poi, sull'assetto normativo - nazionale ed europeo - promotore, da una parte, di un elevato livello di tutela dei dati personali e, dall'altra, di un regime di specialità per la libertà di informazione, oggetto di deroghe ed esenzioni alla disciplina dettata dalla direttiva 95/46/CE e dalle normative nazionali di recepimento.

Orbene, è proprio all'interno di questa naturale tensione tra libertà di informazione e protezione del dato personale che interviene la decisione in commento, chiamata a ben vedere ad effettuare un'operazione di bilanciamento attenta anche allo sviluppo progressivo delle tecnologie ed alla natura della rete.

3. - Ciò premesso, il rinvio pregiudiziale proposto dinanzi alla Corte trae le mosse dalla decisione del 30 agosto 2013 con la quale l'Agenzia nazionale lettone per la protezione dei dati chiedeva al Signor Buivids di provvedere alla rimozione del video precedentemente registrato e pubblicato sul sito www.youtube.com, avente ad oggetto le attività esercitate da alcuni agenti di polizia all'interno di un commissariato, ivi incluse le operazioni di raccolta della deposizione resa dal medesimo soggetto nell'ambito di un procedimento per illecito amministrativo.

Ad avviso dell'Autorità Garante, la condotta perpetrata dal Signor Buivids integrava una violazione dell'articolo 8 della legge nazionale sulla protezione dei dati personali, in quanto non preceduta da alcuna comunicazione agli interessati (agenti del commissariato) delle informazioni relative alle finalità della registrazione e della diffusione *online* del video. In aggiunta veniva altresì evidenziato come la disattesa del precetto normativo assumesse un rilievo ancora maggiore in considerazione delle caratteristiche del sito Internet e della possibilità riconosciuta agli utenti di condividere i contributi ivi pubblicati; funzionalità asseritamente idonea, secondo l'Agenzia nazionale, a fondare il rischio di un trattamento su larga scala dei dati personali oggetto del video diffuso.

Ne nasceva un contenzioso giurisdizionale, nell'ambito del quale il Signor Buivids adiva il Giudice amministrativo per ottenere una declaratoria di illegittimità del provvedimento impugnato, in ragione del fatto che il video avesse ad oggetto funzionari pubblici in luogo pubblico, quindi soggetti asseritamente esclusi dall'ambito di applicazione della normativa *privacy*, e, ad ogni modo, che fosse stato registrato al fine di informare gli utenti della rete circa la condotta illecita delle forze di polizia.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte Suprema lettone (*Augstākā tiesa*) proponeva rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia onde comprendere se l'attività di videoregistrazione, in un commissariato di polizia, di funzionari intenti ad espletare talune formalità procedurali, e la successiva pubblicazione in rete del video rientrassero nell'ambito di applicazione della direttiva 95/46/CE e, più precisamente, potessero essere qualificate come trattamento dei dati personali esclusivamente a scopi giornalistici ai sensi dell'articolo 9 della medesima, con contestuale applicazione del regime derogatorio previsto da quest'ultima disposizione.

4. - Orbene, con riferimento alla prima questione pregiudiziale, la Corte di Giustizia riconosce l'applicabilità della direttiva anche ai trattamenti di dati personali effettuati tramite la registrazione e la pubblicazione *online* di un contenuto video avente ad oggetto persone nell'esercizio delle proprie funzioni.

L'apparente assenza di tratti particolarmente innovativi nel ragionamento operato dalla Corte sul punto sembra consentire, tuttavia, una mera riproposizione delle conclusioni formulate, senza l'esigenza di una puntuale disamina degli argomenti adottati al fine di far confluire l'immagine nel novero dei dati personali protetti dalla normativa e le conseguenti operazioni di trattamento nell'ambito di operatività della medesima.

Di diversa rilevanza, invece, appare la statuizione della Corte in merito alla possibilità di ritenere tali attività coperte dalla specialità prevista dall'articolo 9 della direttiva 95/46/CE.

5. – Con riferimento a ciò, l'Avvocato Generale, Eleanor Sharpston, nelle sue Conclusioni, premette come il progresso tecnologico ed il mutamento delle abitudini sociali pongano una necessità di "attualizzazione" del concetto di giornalismo, in chiave idonea a ricomprendere tanto la tradizionale professione regolamentata quanto i fenomeni di divulgazione presso il pubblico di informazioni, opinioni o idee attraverso i nuovi strumenti informativi, presenti perlopiù sulla rete.

Tale affermazione muove dall'orientamento già espresso dalla stessa Corte di Giustizia secondo il quale la nozione di "scopi giornalistici" prevista dall'articolo 9 della direttiva 95/46/CE deve essere interpretata in senso ampio, con riferimento a qualsiasi persona che si dedichi ad un'attività informativa, a nulla rilevando lo scopo di lucro ovvero la natura più o meno convenzionale del mezzo utilizzato (*Corte di Giustizia, sentea del 16 dicembre 2018, Satakunnan Markkinapörssi e Satamedia, C-73/07*).

Ciò premesso, l'Avvocato Generale giunge, tuttavia, a sostenere che l'operatività del sistema derogatorio previsto dall'articolo 9 e dalle legislazioni nazionali di recepimento sia invero subordinata all'esigenza che il trattamento dei dati sia effettuato *esclusivamente* a scopi giornalistici.

In altri termini, ad avviso dell'orientamento espresso nelle Conclusioni, il proliferare dei nuovi mezzi di informazione e le peculiarità della rete rendono necessario uno spostamento della linea di demarcazione tra campo di applicazione e di esenzione della normativa, oggi delineata con riferimento alla finalità del trattamento e non già prendendo in considerazione la professione svolta in senso stretto dal titolare del trattamento.

1751

6. – La Corte, pronunciandosi sul punto, aderisce integralmente all'orientamento precedentemente espresso e riproposto dall'Avvocato Generale, rilevando come il mancato svolgimento dell'attività di giornalista professionista da parte del ricorrente nel procedimento principale, non sia sufficiente a determinare l'esclusione del trattamento effettuato dall'ambito di operatività dell'articolo 9, secondo il quale, come premesso: *"Gli Stati membri prevedono, per il trattamento di dati personali effettuato esclusivamente a scopi giornalistici o di espressione artistica o letteraria, le esenzioni o le deroghe alle disposizioni del presente capo e dei capi IV e VI solo qualora si rivelino necessarie per conciliare il diritto alla vita privata con le norme sulla libertà d'espressione"*.

Parallelamente, però, la Corte nega che la mera diffusione di informazioni su Internet – sebbene tesa a portare in luce un'attività asseritamente illegittima di alcuni agenti di polizia – sia tale da sottendere automaticamente un *esclusivo* scopo giornalistico con contestuale ascrivibilità della medesima tra i casi contemplati dal regime derogatorio di cui alla predetta disposizione. Più propriamente, infatti, l'accertamento di tali presupposti, sempre ad avviso della Corte, dev'essere oggetto di un dedicato scrutinio da parte del giudice nazionale, chiamato ad un'operazione di bilanciamento tra diritto alla *privacy* dell'interessato e libertà d'informazione del titolare alla luce delle coordinate del caso concreto.

Sulla scorta di tali considerazioni, il Giudice europeo, con ogni probabilità mosso dal nobile intento di uniformare l'attività di ponderazione dei giudici nazionali, ripropone anche nell'ambito della propria decisione i criteri elaborati dalla Corte di Strasburgo al fine di condurre un oculato contemperamento dei valori contrapposti, e segnatamente: il contributo ad un dibattito di interesse generale, la notorietà dell'interessato, l'oggetto del reportage, la condotta anteriore dell'interessato, il contenuto, la forma e le conseguenze della pubblicazione, le modalità e le circostanze in cui le informazioni sono state ottenute nonché la loro veridicità (*Corte Europea dei*

Diritti dell'Uomo, sentenza del 27 giugno 2017, Satakunnan Markkinapörssi Oy e Satamedia Oy c. Finlandia).

7. – Sulla base di quanto sinora premesso, si può rilevare come la decisione in commento si ponga in linea di assoluta conformità con l'orientamento già espresso in seno alle Supreme Corti europee e tendente a riservare il bilanciamento in concreto al giudice nazionale, in considerazione della maggior vicinanza alla normativa derogatoria ed alle circostanze del caso di specie.

A ben vedere, però, la presente pronuncia conferma quanto già sostenuto da parte della dottrina, secondo la quale *privacy* e informazione non dovrebbero essere intesi come valori antitetici, ma più propriamente quali diritti contigui, sicché il problema della loro coesistenza consisterebbe nella mera difficoltà di individuare – caso per caso – la linea di confine tra i dati personali divulgabili per finalità esclusivamente giornalistiche e quelli non rientranti in tale deroga.

In tal senso, la decisione in commento sembra voler limitare i casi di frizione dei differenti valori in gioco, esprimendo – quantomeno apparentemente – la convinzione che il bilanciamento tra gli stessi non possa avvenire attraverso una tipizzazione *ex ante*, completamente svincolata da ogni ponderazione condotta alla luce delle peculiarità del caso specifico e dell'interesse pubblico all'informazione, perno del contemperamento dei due interessi.